

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

09/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Ministero Interno, circolare 18/2/2011: legge 26 marzo 2010, n. 42 recante: “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”. Numero consiglieri e assessori comunali e provinciali	2
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte – D.M. 10 febbraio 2011	4
Ministero dell’Interno: Comunicato del 24 febbraio 2011 relativo ai trasferimenti per le minori entrate ICI da abitazione principale anno 2008	4
Ministero delle Pari Opportunità – Violenza sulle donne – Il primo Piano antiviolenza adottato nel nostro Paese	4
Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 – Decreto Legge n. 5 del 22 febbraio 2011	5
Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici: Gestione integrata dei rifiuti un terzo dei comuni esaminati dovranno riaffidare la gestione dei servizi mediante gara pubblica	5
Agenzia delle Entrate: Regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziali o soci – Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011	6

Ministero Interno, circolare 18/2/2011: legge 26 marzo 2010, n. 42 recante: “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”. Numero consiglieri e assessori comunali e provinciali

Con la circolare in oggetto il Ministero dell'Interno fornisce indicazioni sulle disposizioni di legge (art. 1, comma 2, della legge n. 42/2010, che ha modificato ed integrato l'art. 2, commi da 183 a 187 della legge n. 191/2009) che prevedono, a decorrere dal 2011, la riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali per gli enti che vanno al voto.

Il Ministero precisa che:

- l'entità della riduzione del numero dei consiglieri è determinata con arrotondamento all'unità superiore", non computando, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia. La disposizione legislativa in esame prevede che l'entità della riduzione applicata è arrotondata all'unità superiore tutte le volte in cui le risultanze del calcolo danno luogo ad una cifra decimale;
- per quanto concerne gli assessori invece va rideterminato il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, sulla base della nuova composizione consiliare in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune e della provincia, computando, in tal caso, rispettivamente il sindaco o il presidente della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.

In sostanza il numero di consiglieri ed assessori, a regime, è quello riportato nelle tabelle che seguono:

CONSIGLIERI COMUNALI ESCLUSO IL SINDACO

PRECEDENTE COMPOSIZIONE		A DECORRERE DAL 2011	
Popolazione superiore a un milione di abitanti	60	Popolazione superiore a un milione di abitanti	48
Popolazione superiore a 500.000 abitanti	50	Popolazione superiore a 500.000 abitanti	40
Popolazione superiore a 250.000 abitanti	46	Popolazione superiore a 250.000 abitanti	36
Popolazione superiore a 100.000 abitanti	40	Popolazione superiore a 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia	32
Popolazione superiore a 30.000 abitanti	30	Popolazione superiore a 30.000 abitanti	24
Popolazione superiore a 10.000 abitanti	20	Popolazione superiore a 10.000 abitanti	16
Popolazione superiore a 3.000 abitanti	16	Popolazione superiore a 3.000 abitanti	12
Popolazione altri comuni	12	Popolazione altri comuni	9

CONSIGLIERI PROVINCIALI ESCLUSO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PRECEDENTE COMPOSIZIONE		A DECORRERE DAL 2011	
Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti	45	Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti	36
Popolazione superiore a 700.000 abitanti	36	Popolazione superiore a 700.000 abitanti	28
Popolazione superiore a 300.000 abitanti	30	Popolazione superiore a 300.000 abitanti	24
Popolazione altre province	24	Popolazione altre province	19

NUMERO MASSIMO ASSESSORI COMUNALI

PRECEDENTE COMPOSIZIONE		A DECORRERE DAL 2011	
Popolazione superiore a un milione di abitanti Calcolo su 61 (60 consiglieri + il sindaco)	12	Popolazione superiore a un milione di abitanti Calcolo su 49 (48 consiglieri + il sindaco)	12
Popolazione superiore a 500.000 abitanti Calcolo su 51 (50 consiglieri + il sindaco)	12	Popolazione superiore a 500.000 abitanti Calcolo su 41 (40 consiglieri + il sindaco)	11
Popolazione superiore a 250.000 abitanti Calcolo su 47 (46 consiglieri + il sindaco)	12	Popolazione superiore a 250.000 abitanti Calcolo su 37 (36 consiglieri + il sindaco)	10
Popolazione superiore a 100.000 abitanti Calcolo su 41 (40 consiglieri + il sindaco)	12	Popolazione superiore a 100.000 abitanti Calcolo su 33 (32 consiglieri + il sindaco)	9
Popolazione superiore a 30.000 abitanti Calcolo su 31 (30 consiglieri + il sindaco)	10	Popolazione superiore a 30.000 abitanti Calcolo su 25 (24 consiglieri + il sindaco)	7
Popolazione superiore a 10.000 abitanti Calcolo su 21 (20 consiglieri + il sindaco)	7	Popolazione superiore a 10.000 abitanti Calcolo su 17 (16 consiglieri + il sindaco)	5
Popolazione superiore a 3.000 abitanti Calcolo su 17 (16 consiglieri + il sindaco)	6	Popolazione superiore a 3.000 abitanti Calcolo su 13 (12 consiglieri + il sindaco)	4
Popolazione altri comuni Calcolo su 13 (12 consiglieri + il sindaco)	4	Popolazione altri comuni Calcolo su 10 (9 consiglieri + il sindaco)	3

NUMERO MASSIMO ASSESSORI PROVINCIALI

PRECEDENTE COMPOSIZIONE		A DECORRERE DAL 2011	
Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti Calcolo su 46 (45 consiglieri + il presidente)	12	Popolazione superiore a 1.400.000 abitanti Calcolo su 37 (36 consiglieri + il presidente)	10
Popolazione superiore a 700.000 abitanti Calcolo su 37 (36 consiglieri + il presidente)	12	Popolazione superiore a 700.000 abitanti Calcolo su 29 (28 consiglieri + il presidente)	8
Popolazione superiore a 300.000 abitanti Calcolo su 31 (30 consiglieri + il presidente)	10	Popolazione superiore a 300.000 abitanti Calcolo su 25 (24 consiglieri + il presidente della provincia)	7
Popolazione altre province Calcolo su 25 (24 consiglieri + il presidente)	8	Popolazione altre province Calcolo su 20 (19 consiglieri + il presidente)	5

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte – D.M. 10 febbraio 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2011 è stato pubblicato il decreto in oggetto in virtù del quale si prevede che:

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali, è effettuato dai contribuenti mediante l'esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, attraverso il sistema del versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento è ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, comprensivi degli aggi e delle spese a favore dell'agente della riscossione, nonché per le imposte erariali la cui riscossione è affidata all'agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Ministero dell'Interno: Comunicato del 24 febbraio 2011 relativo ai trasferimenti per le minori entrate ICI da abitazione principale anno 2008

Il Ministero rende noto che tra le spese previste nell'esercizio 2011 è stata messa a disposizione una dotazione di risorse di 344 milioni di euro che è destinata a disporre il ristoro integrale ai comuni del minore gettito ICI da abitazione principale relativo all'anno 2008.

Con tale somma a carattere una tantum, anche le risorse attribuite per l'anno 2008 sono state allineate all'importo complessivo di 3.364 milioni di euro, stanziamento previsto all'articolo 2, comma 127, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per gli anni 2009 e seguenti.

Ministero delle Pari Opportunità – Violenza sulle donne – Il primo Piano antiviolenza adottato nel nostro Paese

Dal sito del governo:

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/piano_contro_violenza/index.html

Il Piano antiviolenza messo a punto dal ministro delle Pari opportunità è il primo adottato nel nostro Paese. Approvato nella seduta del 13 ottobre 2010 si inserisce nell'ambito dell'azione del Governo per tutelare i diritti fondamentali della persona e l'uguaglianza fra le persone. Il Piano intende attuare

azioni concrete, al fine, fra l'altro, di assicurare un livello di informazione diffuso ed efficace; garantire una rete tra i Centri antiviolenza e le altre strutture pubbliche e private ed i territori; assicurare lo sviluppo di tutte le professionalità che entrano in contatto con le tematiche della violenza di genere; potenziare le forme di assistenza alle donne vittime di violenza ed ai loro figli; accrescere la protezione delle vittime attraverso la collaborazione con le Forze dell'Ordine. Obiettivo del piano: prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica; potenziare i Centri antiviolenza ed i servizi di assistenza, sostegno, protezione e reinserimento delle vittime. Per attuare un'informazione capillare sul reato di stalking, un ruolo centrale sarà svolto dal numero di pubblica utilità 1522 che è stato adeguato per garantire servizi di orientamento e informazione anche alle vittime di stalking. Le azioni delle Regioni e delle Autonomie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono finalizzate a definire la programmazione degli interventi a livello locale; sostenere il ruolo di coordinamento degli organismi deputati sul territorio al contrasto e alla prevenzione della violenza; promuovere la formazione degli operatori impegnati nel contrasto, assistenza, cura, protezione e reinserimento delle vittime di violenza (pronto Soccorso, servizi socio-sanitari, centri antiviolenza ecc.).

Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 – Decreto Legge n. 5 del 22 febbraio 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio è stato pubblicato il decreto in oggetto che dispone che limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici: Gestione integrata dei rifiuti un terzo dei comuni esaminati dovranno riaffidare la gestione dei servizi mediante gara pubblica

L'Autorità di Vigilanza rende noto che si è conclusa l'indagine sulla conformità alla normativa delle gestioni del servizio integrato dei rifiuti tramite procedure di affidamento *in house* e a società miste da parte degli enti locali.

Dei 28 contratti esaminati 10 dovranno essere riaffidati con procedura ad evidenza pubblica perché hanno violato la normativa in materia di Servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare :

a) 14 enti locali avevano affidato direttamente il servizio a società interamente pubbliche nel rispetto della normativa in materia, e pertanto - ai sensi dell'art. 23 bis, comma 8, let. a) della legge 6 agosto 2008, come modificata dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 - le gestioni in essere cesseranno al 31 dicembre 2011, salvo che entro tale data i comuni decidano di cedere mediante gara, ad un socio privato operativo, almeno il 40% del capitale sociale.

b) 8 enti locali avevano affidato il servizio a società interamente pubbliche senza rispettare la normativa vigente e, pertanto, ai sensi della lett. e) del citato comma 8, le gestioni in essere sono cessate al 31 dicembre 2010 e devono essere oggetto di una procedura di affidamento ad evidenza pubblica.

c) 1 comune ha espletato la gara prima dell'entrata in vigore della riforma sui servizi pubblici locali.

d) 5 enti locali hanno affidato il servizio a società a capitale misto pubblico-privato:

I. due gestioni - affidate senza rispettare le norme in quanto la scelta del socio privato è avvenuta in assenza di una procedura di gara - sono cessate al 31 dicembre 2010 ai sensi della lett. e) del citato comma 8;

II. una, essendo stata effettuata la scelta del socio operativo privato con gara, cesserà alla scadenza del contratto di servizio ai sensi della lett. c);

III. le restati due gestioni, affidate a società a partecipazione pubblica quotate in borsa, ai sensi dalla lett. d) del citato comma, potranno rimanere in vita, rispettivamente, fino al 30 giugno 2013, al 31 dicembre 2015 o alla scadenza naturale dei contratti purché vi sia una progressiva riduzione della partecipazione pubblica fino al 30% del capitale.

<p>Agenzia delle Entrate: Regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziali o soci – Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011</p>

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto la circolare n. 5/2011 con lo scopo di fornire ulteriori chiarimenti in relazione al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci.

L'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 sia stata non superiore al 10 per cento, sempre che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci per tali prestazioni non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

I destinatari del regime di esenzione sono le strutture consortili costituite anche in forma societaria o in cooperative con funzioni consortili. Infatti, in linea con la disposizione comunitaria che rinvia a strutture associative "strumentali" all'attività dei propri associati, la normativa interna di esenzione ha ravvisato tale

caratteristica nelle strutture associative di tipo consortile che, secondo la disciplina civilistica, sono costituite al precipuo scopo di dar vita ad un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi dell'attività degli associati.

In conclusione, il regime di esenzione è ammesso alla duplice condizione che:

- la compagine consortile non sia costituita in prevalenza da consorziati con pro-rata superiore al 10 per cento;
- l'attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro-rata superiore al 10 per cento o a favore di terzi non sia superiore al 50 per cento del volume d'affari del consorzio medesimo.

Il testo della circolare è reperibile su <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Bergamo, 01 marzo 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord